



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALASSIO [molo Francheville, 3 – Loano]

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucalassio@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 5/2014

Il Capo del Circondario marittimo di Alassio, Tenente di Vascello Alessandro Guerri,

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione;

VISTO l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (*marittima*);

CONSIDERATO: che in località Capo Mimosa – "ex Spiaggia delle Suore" (area sottostante il civico 109 della via Aurelia), nel Comune di Andora (SV), un consistente movimento franoso ha interessato la scarpata sovrastante il litorale [per un fronte (orizzontale) di circa 100 metri ed un'altezza (in quota) di circa 200 metri] coinvolgendo il sedime ferroviario ed un treno in transito (attualmente deragliato);

VISTE: le risultanze del tavolo tecnico svolto in data 18 gennaio 2014 presso la Prefettura di Savona;

RITENUTO: necessario procedere ad interdire a qualsiasi attività il litorale ed il mare sottostanti il movimento franoso sopradescritto;

RENDE NOTO:

- che nel Comune di Andora, nel litorale in prossimità di Capo Mimosa (area sottostante il civico 109 della via Aurelia), un consistente movimento franoso ha interessato la scarpata sovrastante la costa invadendo il sedime ferroviario e provocando il deragliamento di un treno;
- che la sopra descritta area [per un fronte (orizzontale) di circa 100 metri ed un'altezza (in quota) di circa 200 metri] è tutt'ora instabile e in precario equilibrio;

ORDINA:

ART. 1: a tempo indeterminato, fino all'annullamento espresso della presente Ordinanza, nello specchio acqueo di 500 metri dalla linea di costa antistante il litorale sopradescritto, per un fronte di 300 metri (con al centro il treno deragliato) [linea congiungente i punti di

TV



coordinate: A (Lat. 43° 56,591' N – Long. 008° 08,213' E) B (Lat. 43° 56,434' N Long. 008° 08,125' E)] e sulla costa stessa è vietato: l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca di superficie, la pesca subacquea, la balneazione e ogni altra attività non espressamente autorizzata nell'ambito delle operazioni di consolidamento della scarpata e recupero del convoglio ferroviario sinistrato.

Art. 2: i divieti di cui all'art. 1 non si applicano ai mezzi e al personale della Guardia Costiera e di tutti gli Enti dello Stato o locali competenti, fermo restando l'obbligo di adottare la massima cautela nell'esecuzione delle varie attività, specie in ragione dell'instabilità della parete sovrastante l'area interdetta.

Art. 3: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. n.171/2005 [*Codice della nautica da diporto*], ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti;

Art. 4: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.it/alassio>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;
- divulgazione ai mezzi d'informazione.

Loano, 19 gennaio 2014.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Alessandro GUERRI

Prot. n. 01.01.16/417

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio in data 19 GEN. 2014